



Studio Legale Baffa

(LEGGE PINTO N° 89/2001)

In Italia, come certo in tutto il resto d'Europa, le lungaggini giudiziarie rischiano di produrre il collasso della Giustizia e dell'Avvocatura.

È un fatto indiscusso che il processo medio civile si atteggi intorno ai 5 anni per il solo primo grado.

Ciò comporta non solo l'ovvia mancanza di tutela per il cittadino che adisce la Giustizia per veder tutelati appunto i propri diritti, ma comporta soprattutto quella apatia e stanchezza con cui il Giudicante affronta i temi ad esso assegnati, e quella mancanza di partecipazione (seppure oggettiva) con la quale "decide" appunto tali questioni.

La legge 89/2001, cd. Legge Pinto, è nata proprio per cercare di rimediare proprio alle lungaggini giudiziarie che a volte, per non dire spesso, tolgono proprio il senso della causa e ne snaturano gli effetti.

Si tratta di un rimedio, per così dire postumo, per tutti quei giudizi che hanno superato la soglia di tollerabilità in quanto a lunghezza.

È data, infatti, al cittadino l'opportunità di vedersi risarcire il tempo perduto, con una sorta di indennizzo che vada a coprire in qualche modo i danni sofferti dalla eccessiva durata del processo.

Si tratta, in sostanza di una sorta di "pecunia doloris" che ha la funzione di sanzionare l'ordinamento per la sua eccessiva lentezza.

I requisiti per proporre l'azione sono di due tipi: soggettivi ed oggettivi.

In primo luogo, è necessario che chi si rivolga verso la tutela della legge Pinto sia altresì parte del procedimento "incriminato". In sostanza, la legittimazione attiva, in questo caso, è limitata alle parti principali del processo, ossia attore e convenuto, ovvero ricorrente e resistente.

La legge Pinto non distingue se si tratti di parte soccombente o vincente del processo, infatti il rimedio è esperibile altresì in pendenza del giudizio.

Il requisito oggettivo è dato da più fattori. Intanto vi deve essere un giudizio instaurato, e quindi una causa iscritta regolarmente al ruolo. La suddetta, poi, deve aver avuto, o avere ancora, un decorso patolo-



Viale Kennedy, IV Trav. Scala D, Metropolis, 87036 Rende (CS)

Tel. e Fax 0984/466-466; Cell. 347/6343630

E-Mail: avvbaffav@tin.it Web: www.studiolegalebaffa.it



Studio Legale Baffa

gicamente lungo. Ossia la stessa deve aver avuto una evoluzione non naturale e, certamente, di durata abnorme rispetto ai normali giudizi.

Tale requisito, ovviamente, riguarda complessivamente i due gradi di giudizio ed anche la Cassazione.

Il concetto di durata abnorme, non prescinde naturalmente dalla complessità del processo, ove la stessa sia stata causa esclusiva di tale lungaggine (si pensi ad es. ad un processo con centinaia di testi, ovvero migliaia di parti in causa). In quel caso, la durata è insita nella natura stessa del giudizio e, quindi, la durata è giustificata dalla complessità del medesimo.

Ma allora, quando può dirsi abnorme la durata del processo? La Suprema Corte ci dà talune indicazioni. Intanto, la normativa interna ha recepito quanto già era previsto dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della [legge 4 agosto 1955, n. 848](#), pertanto anche coloro che avessero subito tale lungaggine prima dell'entrata in vigore della legge Pinto, ben potrebbero adire l'Autorità competente per il ristoro dei danni subiti (Cass. civ. Sez. Unite, 23-12-2005, n. 28507). Inoltre, la Suprema Corte, recependo una interpretazione della Corte europea per i diritti dell'Uomo, fissa, seppure non in modo rigido, la durata del processo nei due gradi in cinque anni.

La rigidità, come già accennato, non si addice però a tali procedura, poiché variabili sono i fattori che possono aver portato alla eccessiva durata del processo, primo fra tutti è il comportamento delle stesse parti processuali.

Il Giudice, allora, sarà chiamato a svolgere un compito di "depurazione", ossia di eliminazione degli elementi disturbatori del processo ascrivibili alle parti, ad eventi fortuiti o forza maggiore, etc., e procedere alla verifica della durata del processo in modo oggettivo.

Il termine che ne deriverà, fatta questa epurazione, sarà quello da valutare ai fini dell'an e del quantum dell'indennizzo.

Ai sensi dell'art. 3 della legge Pinto, la domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata .



Viale Kennedy, IV Trav. Scala D, Metropolis, 87036 Rende (CS)

Tel. e Fax 0984/466-466; Cell. 347/6343630

E-Mail: avvbaffav@tin.it Web: www.studiolegalebaffa.it



Studio Legale Baffa

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della Corte di Appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.

Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'art. 2/bis della legge Pinto, il ricorso dovrebbe essere preceduto da un tentativo di accordo transattivo indirizzato al Ministero della Giustizia ed alla Avvocatura Distrettuale dello Stato, con termine di 90 giorni per la formulazione dell'offerta transattiva da parte dell'Avvocatura, dopo di che si forma il cd. silenzio-rigetto.

In teoria, la Corte si pronuncia nel termine di quattro mesi dal deposito del ricorso, ma il termine non è perentorio. Tuttavia, la stessa si pronuncia in termini ragionevoli, al fine di non traviare l'essenza stessa del giudizio.

Come si è detto, la domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

La prassi giurisprudenziale vede come standard di indennizzo/risarcimento per il danno morale la somma di € 1.000,00/1.500,00 per ogni anno di riferimento, mentre per il danno patrimoniale i parametri seguono all'incirca la prova data dal ricorrente che agisce ex l.89/01, e quindi il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando la disposizione secondo la quale rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Ad es., se la durata media prevista per i due gradi civili è di cinque anni, mentre il processo ha avuto una durata di otto anni, il danno deve essere risarcito avendo come parametro tre anni e non tutti gli otto. Così, considerando un risarcimento di circa € 1.000,00 per ciascun anno di riferimento, nel caso di specie il ricorrente otterrebbe € 3.000,00 di risarcimento danni.



Viale Kennedy, IV Trav. Scala D, Metropolis, 87036 Rende (CS)

Tel. e Fax 0984/466-466; Cell. 347/6343630

E-Mail: avvbaffav@tin.it Web: www.studiolegalebaffa.it



Studio Legale Baffa

Considerando che il rimedio è per così dire "eccezionale" e passibile di intervenire anche in corso di giudizio, lo stesso si profila come esaustivo per i piccoli processi, inteso nel senso di valore della causa, mentre decisamente incongruo per i procedimenti di valore alto ovvero con interessi in gioco che nella rapidità del mercato e delle transazioni commerciali trovano la loro espressione.

Avv. Valeria Baffa



Viale Kennedy, IV Trav. Scala D, Metropolis, 87036 Rende (CS)

Tel. e Fax 0984/466-466; Cell. 347/6343630

E-Mail: avvbaffav@tin.it Web: www.studiolegalebaffa.it